



Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

PIAZZA TAVOLARO 2 - MONGRASSANO (CS)

☎ 0984/527209

www.comune.mongrassano.cs.it

tecnico@comune.mongrassano.cs.it

PROT. N. *7348*
DEL *29.12.2022*

BANDO PUBBLICO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LEGGE N. 431 DEL
09/12/1998 ART. 11 E SS.MM.II. - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTI PER
L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023**

Ai sensi :

- dell'art 11 della Legge 9.12.1988 n 431 e ss.mm.ii., che istituisce un Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- della Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006, art 9 comma 5;
- della delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006;
- del D.L. 25.06.2008, n 112 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n. 133;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1°

RENDE NOTO

Che fino al **28 febbraio 2023** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domande per chiedere un contributo ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Calabria ai Comuni.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di **gennaio 2022** ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

Requisiti per l'accesso ai contributi

Al momento della presentazione della domanda è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana;

- 2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea e residenza, ai sensi del comma 13 art. 11 D.L. 112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
- 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e residenza, ai sensi del comma 13 art. 11 D.L. 112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria, attestato da idonea autocertificazione di residenza storica;
- 4) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- 5) Residenza anagrafica nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
- 9) Non essere percettori della quota destinata all'affitto del c.d reddito di cittadinanza, di cui al decreto – legge 28 gennaio 2019 n. 4 ,in quanto i contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito Irpef) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d reddito di cittadinanza (comma 6 art 1 del D.M 13/07/2022).
I comuni , successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'Inps la lista dei beneficiari, così come indicato nel messaggio dell'Inps n. 3782 del 19.10.2022.
- 10) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota non superiore al 50% su un alloggio;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- 11) Patrimonio mobiliare non superiore a euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- 12) Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore ad euro 17.000,00.
- 13) Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE

(Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **FASCIA A** - Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS - Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%, Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00 –
FASCIA B - Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00 - Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000 - Incidenza canone/ISE non inferiore al 24 %.

14) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella **fascia B** è diminuito del **30%** in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di **età superiore a 65 anni**.

15) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14. non sono tra loro cumulabili.

16) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del **30% del valore ISEE** è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

17) Limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4 e 5 art. 1 del DM 13/07/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11.08.2022), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del reddito Irpef superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

18) L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006].

19) Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-

19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

N.B. La mancanza di uno dei requisiti richiesti non posseduti e/o non documentati, o anche l'incompletezza della compilazione della domanda o l'inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati all'istanza è motivo di esclusione dalla graduatoria.

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (cioè richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico) secondo quanto previsto dalla disciplina ISE di cui al D.lgs. n. 109/98, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 130/2000; il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione. Pertanto, non si accettano domande con difformità tra il nucleo familiare e i soggetti dichiarati nella dichiarazione Isee.

Criteri per la determinazione del reddito

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, quello cioè costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentati nell'anno **2022** (riferita ai redditi percepiti nel **2021**) al netto degli oneri deducibili.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero o inferiore al canone di locazione pagato l'ammissibilità alla domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento e/o di una certificazione rilasciata dal responsabile del settore Servizi socio-culturali- istruzione di questo Ente che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali Comunali.

Entità del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000:

- **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **14%** per un massimo di **EURO 3.100,00**
- **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **24%** per un massimo di **EURO 2.325,00**

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a **15 giorni**.

Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 32/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso, certificazione e termini di presentazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le domande debbono essere prodotte su apposito modello in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, predisposto dal Comune di Mongrassano e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, al quale vanno allegati copia del contratto di fitto regolarmente registrato, copie ricevute relative al pagamento del canone rilasciate dal proprietario dell'immobile e modello ISEE con relativa dichiarazione sostitutiva unica la cui produzione del reddito deve essere riferita all'anno 2021, per i cittadini residenti appartenenti a Stati della Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa da almeno 5 anni nella Regione Calabria, per i cittadini residenti appartenenti a stati non presenti nella Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, copia della carta o permesso di soggiorno dei componenti il nucleo familiare e certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa di almeno 5 anni nella Regione Calabria.

Le domande debbono essere presentate al Comune entro il **28 Febbraio 2023 ore 12:00;**

Istruttoria domande e procedure di erogazione

È di competenza dei Comuni:

- La predisposizione e pubblicazione del bando comunale;
- L'istruttoria delle domande che sarà effettuata entro circa 30 giorni dal termine di scadenza del presente bando;
- La redazione della graduatoria provvisoria che sarà approvata e pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione Calabria nonché sul sito ufficiale del Comune.
- **È ammessa la presentazione di ricorso alla graduatoria, tramite istanza indirizzata al Responsabile del Settore 1°, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.**
- Successivamente, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, sarà predisposta la graduatoria definitiva alla quale non potrà essere prodotto a nessun titolo alcun ricorso e trasmessa alla Regione Calabria.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I Comuni dovranno inoltre:

- **Procedere** all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
- **Inviare** alla Regione Calabria entro i termini previsti, atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo.
- **Procedere** alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni in presenza di uno dei seguenti casi:
 - a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
 - b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
 - c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- **Verificare** l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- **Escludere** dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- **Procedere** alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni la ricezione dei fondi, rendicontazione a consuntivo.

Competenze della Regione:

- **Procedere** alla individuazione della quota parte delle risorse provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006 da destinare al fondo;

- **Procedere** al riparto delle risorse del fondo, trasferendo agli Enti Beneficiari gli importi assegnati;
- **Provvedere** alla raccolta dei dati al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei contributi e delle domande presentate;
- **Accertare** le economie degli enti beneficiari relative alla gestione degli anni precedenti;
- **Stabilire** di intesa con l'associazione dei Comuni e degli inquilini le modalità di riparto fra i richiedenti nel caso in cui le risorse assegnate all'ente beneficiario non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie comunali.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I richiedenti al fine della valutazione della propria richiesta acconsentiranno al trattamento dei dati personali e sensibili e a prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 679/2016, il trattamento sarà così articolato:

- il trattamento dei dati personali** conferiti con la domanda è finalizzato alla concessione di un contributo economico e alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria che sarà pubblicata nei modi e termini di legge e in riferimento alle disposizioni dalla Regione Calabria;
- il trattamento** comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il mancato** conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;
- i dati** trattati per le finalità della richiesta saranno trasmessi alla Regione Calabria per le procedure ad essa spettanti;
- i dati** conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici;
- il titolare** del trattamento è il Comune di Mongrassano – Settore 1;
- il dichiarante** può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- Il Comune di Mongrassano** ha individuato come responsabile del trattamento Sig. Sacco Giuseppe Responsabile del Settore n. 1.

Il Comune di Mongrassano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande imputabile alla inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso

fortuito o forza maggiore.

Mongrassano li

Il Responsabile del Servizio
Sig. Sacco Giuseppe

